

LXII.

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Discussioni sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza* — *Proposta del Senatore Farina, combattuta dal Ministro dell'Interno e dai Senatori Di San Martino, Lausi e Galvagno, ed appoggiata dai Senatori Castagnetto, Marlinengo e Ricci Alberto* — *Reiezione della proposta Farina* — *Dichiarazione del Ministro dell'Interno* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione degli articoli aggiunti 1 al 4* — *Proposta del Senatore Capriolo sull'articolo 5, combattuta dal Senatore San Martino e dal Ministro dell'Interno* — *Approvazione degli articoli 5 al 7* — *Schiarimenti sull'articolo 8 chiesti dal Senatore Giovanola, forniti dal Senatore Di San Martino e dal Ministro dell'Interno* — *Approvazione degli articoli 8 al 9 ter* — *Osservazioni del Senatore Castagnetto sull'articolo 9 quater, cui rispondono il Senatore Di San Martino ed il Ministro dell'Interno* — *Approvazione degli articoli 9 quater al 15* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 4 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Si dà conoscenza di due domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Bevilacqua e Riva che domandano un congedo che loro è dal Senato concesso.)

Presidente. Prego i signori Commissari sul progetto di legge relativo all'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza di voler prendere posto al banco delle Commissioni.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco delle Commissioni.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

(V. Atti del Senato N. 63)

Presidente. Viene in discussione il progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Credo che il Senato, trattandosi di un progetto composto di molti articoli, vorrà, secondo il solito, dispensare il Presidente di darne preliminare lettura.

Non essendovi osservazioni in contrario, dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore Farina. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Nella stampa di questo progetto di legge vedo degli emendamenti; poi vedo il testo cogli emendamenti; desidererei sapere come si intenda di far procedere la discussione, se su tutti gli articoli o soltanto sugli emendamenti. Se è su tutti gli articoli non ho nulla a dire, ma se è soltanto sugli emendamenti, desidererei sapere come si concilia la cosa col l'art. 55 dello Statuto.

Presidente. Il signor Senatore Farina dirige le sue osservazioni all'Ufficio Centrale od al Presidente?

Senatore Farina. A chiunque, purchè mi si dia una spiegazione.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale crede che le disposizioni dello Statuto siano pienamente conciliate dall'articolo primo del progetto di legge il quale dichiara che si estende a tutto il Regno la legge di sicurezza pubblica pubblicata nelle provincie antiche nel 1859; abbiamo già altri esempi di leggi che hanno esteso a tutto il Regno altre leggi speciali; i Codici, fra le altre, furono estesi nello stesso modo; quindi l'Ufficio non vede che vi possa essere alcun ostacolo costituzionale a questo modo di esame che il Ministero ha proposto.

L'Ufficio ha avvertito nella Relazione che non intendeva nè per parte sua, nè come rappresentante delle proposte fatte negli Uffici di prendere un impegno assoluto per restringere la discussione ai soli articoli proposti: se qualche Senatore ha qualche idea oltre quelle che furono messe innanzi dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, crediamo che sia perfettamente padrone di manifestarla; ma intanto, ove non sorgano idee diverse ed ove siavi consenso universale per accettare la legge del 1859 delle antiche provincie, non vediamo che vi sia nè utilità nè necessità di farne discussione speciale e crediamo sia molto meglio accettare la legge col un articolo semplice di approvazione.

Senatore Farina. Domanderei di parlare.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Le spiegazioni che mi dà il signor Relatore, confesso che non mi persuadono nè punto nè poco.

Se l'onorevole signor Relatore mi avesse detto che tutte le disposizioni consistono in un articolo solo di legge col quale si manda a pubblicare in tutto lo Stato la legge sulla pubblica sicurezza, non avrei nulla a ridire, perchè quando vi è un articolo solo, più dell'articolo solo non si può discutere.

Ma quando si fa una serie di emendamenti alla legge, domando se sia logico che si emendi una legge che non è in discussione: e se in questo caso non diventi necessario di applicare lo Statuto come è nella sua retta e vera intelligenza.

Presidente. Permetta: l'articolo dello Statuto a cui

si riferisce l'onorevole Senatore Farina è l'art. 55 del seguente tenore:

« Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

» Le discussioni si faranno articolo per articolo. »

Senatore Farina. Articolo per articolo. Dunque quest'ultima frase mi pare tanto evidente che non ammette obiezioni in contrario. Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Io non sono qua a fare osservazioni sul merito, perchè anzi in generale dichiaro che gli emendamenti, specialmente dell'Ufficio Centrale mi paiono assai giusti. Dico in generale, per quei pochi che ho potuto leggere, perchè questa voluminosa Relazione, essendoci stata distribuita appena ieri, confesso che non ho avuto il tempo di leggere tutto, nè di esaminare tutto: ma quei pochi che ho potuto leggere io non dissento di ammetterli. Dico però che quando ci è un articolo dello Statuto, mi pare che si debba osservare, chè conformemente a questo articolo sono redatti anche gli articoli del Regolamento del Senato, e che conseguentemente credo si debba aprire la discussione su ciaschedun'articolo.

Il dire che se vi è universale consenso non si debba discutere, è dire quello che si fa tutti i giorni, cioè, che quando è letto l'articolo, se nessuno domanda la parola, si passa oltre; ma non è dire che la discussione su questi articoli non si debba aprire.

Io conseguentemente faccio queste osservazioni, e lo sottopongo alla saviezza del Senato, che ne terrà quel conto che crederà.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Di San Martino, Relatore. La cedo al signor Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Io spoggio la proposta dell'onorevole Senatore Farina; ed osservo di più che, se la legge di cui si tratta fosse stata votata dal Parlamento, forse si potrebbe limitare la discussione agli articoli su cui cadono le modificazioni. Ma la legge di cui si tratta emanò durante i pieni poteri, il Parlamento non ne fu edotto, e quindi, venendo per la prima volta in discussione, ed essendo le sue disposizioni abbastanza importanti, parmi sia conveniente che si discuta articolo per articolo, onde giudicare sull'assieme della legge.

Presidente. La parola è al signor Relatore che l'aveva ceduta.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Mi rincresce che l'onorevole Senatore Farina non veggia un nesso logico tra la proposta dell'Ufficio Centrale e quella del Ministero; è un diverso modo di considerare la questione.

A noi è sembrato che non vi fosse alcun dubbio a questo riguardo.

Già nell'approvazione dei Codici si sono introdotte modificazioni, e non per questo è venuto in mente a nessuno che si dovesse discutere il Codice articolo per articolo.

Se l'onorevole Senatore Farina, se altri Senatori vedessero che qualcuna delle modificazioni proposte per sé sola, od abbia tal nesso cogli articoli che non sono proposti in discussione da non permettere che si lasci inosservata, noi crediamo perfettamente naturale che la discussione si faccia su di essa.

Ma intanto che cosa abbiamo noi sott'occhio? Abbiamo una legge proposta dal Ministero per estendere con modificazioni una legge già sancita, lo non credo poi che noi possiamo far distinzione tra le leggi promulgate con i pieni poteri, e quelle che hanno ottenuto la sanzione del Parlamento.

Il Re coi pieni poteri ha avuto la facoltà di vincolare i cittadini d'Italia alla osservanza di determinate disposizioni. Io non vedo che queste disposizioni possano distinguersi in alcun modo dalle altre leggi che il Parlamento ha votato.

Pertanto io non trovo nelle osservazioni che si sono fatte, motivi sufficienti per andare in una sentenza diversa da quella nella quale è venuto l'Ufficio Centrale ad unanimità, colla quale crede rendere un servizio alla cosa pubblica, perchè se si mette in discussione l'intera legge anche nella parte in cui non vi è necessità, è evidente che in questo ramo del Parlamento e nell'altro le discussioni che possono sorgere, saranno tali e tante che quella beata unificazione alla quale tutti tendiamo, sarà sempre una larva che ci sfugge dinanzi agli occhi; perciò intendo persistere completamente con intima convinzione, nella proposta fatta dal Ministero, perchè la giudico conveniente per procedere a questa unificazione.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Volevo fare osservare che la legge oggi sottoposta alla discussione del Senato non è la legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859; se fosse quella legge che il Ministero avesse proposta tale e quale o con qualche modificazione, allora sarebbe una nuova legge, e bisognerebbe certissimamente discuterla articolo per articolo, ma questa è una legge colla quale si propone di estendere a tutto il Regno la legge del 13 novembre 1859 come è accaduto per altre leggi....

Senatore Farina. Se è la legge del 1859 che si estende, perchè si varia da cima a fondo?

Ministro dell'Interno... Se volesse avere la bontà di non interrompermi, le sarei gratissimo; questa è una legge colla quale si estende con alcune modificazioni quella del 1859; quindi se si estendesse tale quale, starebbe l'osservazione, ma, lo ripeto, non è la legge del 13 novembre 1859: è una nuova legge colla quale

si propone di estendere quella legge, dunque gli articoli che vanno discussi mi pare, come benissimo diceva l'onorevole Relatore, sono quelli coi quali è estesa la legge del 1859, e quelli per cui sono introdotte modificazioni: faccio inoltre osservare al Senato che la disposizione dello Statuto si trova nella pratica compiutamente soddisfatta, imperocchè egli è evidente che se il Senato non vorrà approvare questo metodo, non avrà che a rigettare l'articolo 1 del progetto, e se non vorrà approvare nessuna delle modificazioni e vorrà che si estenda la legge del 1859 puramente e semplicemente, saranno da sopprimersi nell'articolo le parole *colle seguenti modificazioni*, e allora la legge del 1859 sarà estesa a tutto il Regno. Se poi gli onorevoli Senatori desiderano, che oltre a questi emendamenti ne siano introdotti altri o che taluno di essi non sia introdotto, è evidente che nel corso della discussione sarà libero ad ognuno il proporre modificazioni a questi emendamenti e aggiunte di nuovi, ma il risultato sarà evidentemente lo stesso; noi semplificheremo moltissimo questa discussione, noi la abbrevieremo, noi continueremo una pratica già stata adottata in molte circostanze, una pratica, o Signori, alla quale io credo, nell'interesse della pubblica sicurezza in Italia, grandemente conveniente che ci teniamo ben fermi, imperocchè io stimo che questo sia l'unico mezzo con cui, come diceva l'onorevole Di San Martino, possiamo giungere all'unificazione delle leggi in Italia che da tanto tempo si desidera. Ricordiamoci, Signori, che abbiamo innanzi a noi leggi della più alta importanza delle quali si è fatto già il terzo e quarto progetto.

Ogni Ministero che viene muta il progetto antecedente, quindi una nuova relazione dell'Ufficio Centrale; le discussioni già fatte in uno o nell'altro ramo del Parlamento debbono riprendersi; dal 1860 sono state deliberate dalla Commissione legislativa tutte le leggi per l'ordinamento del Regno, e le leggi più importanti sono ancora da discutere.

Signori! Io credo che andando di questo passo, sia impossibile che la cosa pubblica non se ne risenta, come pur troppo già in molte parti grandemente se ne risente; questo metodo il Ministero ha creduto dover adottare come quello ch'ei ravviava più conveniente per condurre all'unificazione da tutti grandemente desiderata, questo è il metodo che ha seguito nel proporre all'altro ramo del Parlamento la legge comunale e provinciale, questo fu seguito poc'anzi dal Ministero per molte altre leggi, e che seguirà necessariamente per altre ancora; io credo perciò che la questione sollevata sia di vitale importanza, e ritengo che il voto che il Senato sarà per emettere intorno alla proposta sarà uno di quei voti per i quali potrà essere o ritardata o affrettata l'unificazione delle leggi che debbano star a cuore di tutti di compiere al più presto.

Presidente. Il signor Senatore Farina formola in queste parole la sua proposta: *propongo che si discuta articolo per articolo la legge di pubblica sicurezza.*

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Soltanto per aggiungere alcune parole in risposta al signor Ministro.

L'onorevole Ministro ha creduto di venire ad eccitare lo zelo del Senato per accelerare la confezione delle leggi necessarie per la sicurezza dello Stato. La mia proposta non tende punto a ritardare le deliberazioni del Senato, ma a renderle conformi allo Statuto, e se è opportuno che le leggi sieno fatte, è ancora più opportuno che lo Statuto non sia violato.

Io non posso, come già dissi, rendermi alle ragioni che sono poste innanzi per sostenere la proposta, che cioè altre volte siasi agito in simil guisa. Lo ripeto, è stato approvato con un articolo solo il Codice, ed è stato mandato in esecuzione, ma altro è approvare una legge in complesso, e altro è far emendamenti a presochè ogni articolo della legge medesima.

Domando se sia parlamentare, se è mai accaduto in nessun Parlamento del mondo di fare emendamenti ad una legge che non è posta in discussione? Ecco a cosa la questione si riduce in definitiva. Quello che attualmente si propone è in opposizione allo Statuto, la mia coscienza non mi permette di intervenire in una discussione sulla quale, a mio senso, lo Statuto è violato.

Io ho creduto mio debito di dichiararlo perchè, sempre rispettando quello che il Senato sarà per decidere, io intendo di fare quello che la mia coscienza mi suggerisce.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Standosi per votare, io voglio dire perchè con mio dispiacere dovrò dare il mio voto in senso non favorevole alla proposta del mio onorevole amico e collega Senatore Farina.

Io credo di giustificare con due parole il voto mio. A mio senso la difficoltà statutaria, se nella mia coscienza la riconoscessi, sicuramente determinerebbe il mio voto senza riguardo alcuno.

Adunque intendo spiegare con poche parole come io qui non vegga violazione dello Statuto. Quando lo Statuto parla di un progetto di legge che sarà discusso articolo per articolo, intende, a mio senso, evidentemente di parlare di quel progetto di legge che è sottoposto all'attuale discussione di uno o dell'altro dei rami del Parlamento, senza riguardo a quelle altre leggi che già esistenti potessero venire accidentalmente modificate, ma che non sono presentate per iniziativa regolare alla discussione del Parlamento.

Prendo un esempio qualunque: supponiamo che ci fosse proposto o per iniziativa parlamentare o per iniziativa governativa una legge che si componesse di un solo articolo che dicesse:

« È abrogato l'art. 170, per esempio, della legge di pubblica sicurezza. » Non vedrei come, per adottare

questo progetto di legge fosse necessario di rimettere in votazione tutta la legge di pubblica sicurezza.

Se questa legge si componga di un articolo o di due, ciò a me basta per risolvere la questione di principio, poichè, nel mio modo di vedere, non posso scorgere cambiata la questione perchè il numero degli articoli sia di uno o di due o di venti.

Se il principio sta, sta per un articolo, e può stare per cento; occorre moltissime volte di votare dei progetti che dicevano: — è estesa la tale legge, ed è abrogata in qualche parte la tale altra e che non erano costituite che di uno o due articoli, e questi soli furono discussi.

La parola emendamento poi, a mio senso, non può applicarsi che alla modificazione di un progetto in discussione attuale, non alle modificazioni, o parziali cambiamenti che una legge può avere dal progetto stesso.

Ho creduto di spiegare questo mio concetto con brevi parole, per provare che se io non voterò conforme alla proposta dell'onorevole mio amico Farina, sarà perchè sono persuaso che lo Statuto non può essere violato secondo che egli crede.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole Senatore Lauzi. Prendo solo la parola per citare al Senato un esempio, ed è quello delle modificazioni del Codice di commercio, a riguardo delle cambiali e biglietti all'ordine; si discussero allora le modificazioni, ma non si discusse tutto il Codice di commercio.

Suppongo che qui non si trattasse di estendere la legge di sicurezza pubblica, ma unicamente di modificarla, e che il Ministero venisse a dire con un articolo 1, nella legge di pubblica sicurezza sono introdotti i seguenti emendamenti; questo non cambia la questione dell'essere o non estesa. Dico che il Ministero può venire a chiedere modificazioni alla legge di pubblica sicurezza.

Il Ministero dice, se accettate queste modificazioni che io desidero, la estenderò a tutto il Regno, se non le acconsentite, io non la estenderò.

Dunque io non vedo che vi sia violazione dello Statuto.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. L'onorevole signor Ministro dice che questa legge è nuova; e certo è tale per molte parti d'Italia. Ma essa venne emendata, ed anche per quelle provincie cui non ha accennato l'onorevole signor Ministro.

Ora, io domando, come si possa emendare una legge ed estenderla ad altre provincie, per cui diventa nuova, senza che venga votata, come richiede lo Statuto.

Lo Statuto, secondo me, deve essere intangibile. Il votare questa legge articolo per articolo non parmi

debba portare molto ritardo, nè credo per ciò valga la pena d'intaccare un sistema: epperò nel solo dubbio, io appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Farina.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Citerò un esempio che è perfettamente identico all'attuale.

Colla legge sulle privative industriali, che conosce benissimo l'onorevole preopinante, si propose al Senato dal Ministero, l'estensione della legge del 1859, che fu fatta precisamente, anche in forza dei pieni poteri, a tutto il Regno, con alcune modificazioni.

Il Senato la votò: fu portata alla Camera dei Deputati, e questa pure l'ha approvata.

Il caso è perfettamente eguale. Abbiamo dunque un precedente e del Senato e della Camera dei Deputati per ciò che si propone con questa legge.

Io perciò credo che il Senato non vorrà adottare un sistema diverso da quello stato già adottato da lui medesimo e dalla Camera dei Deputati.

Ministro dell'Interno. Aggiungerò due parole per respingere un'osservazione fatta dal Senatore Farina il quale disse: che io sono venuto a spronare il Senato. Io prego il Senato a credere che non ho inteso di fare un rimprovero, molto meno di mettere in dubbio la sollecitudine di esso: ho esposto una mia opinione, divisa dall'Ufficio Centrale, circa la necessità di fare presto, perchè sono d'avviso che anche colla migliore volontà del mondo, se noi dovessimo discutere tutte quante le leggi che s'intende estendere a tutto il Regno, quand'anche sedessimo giorno e notte, non giungeremo per molto tempo a fare la desiderata unificazione.

Osserverò poi che il Senatore Martinengo mi pare sia venuto innanzi con un argomento del quale, secondo me, il Senatore Farina, nell'interesse medesimo della sua proposta, non debbe mostrarsi troppo soddisfatto, perocchè egli ha detto non potersi estendere a tutto il Regno una legge, se non si discutono tutti i suoi articoli. Egli è andato molto più in là che il Senatore Farina non voleva; ed il suo argomento pare che provi troppo. Difatti proverebbe che in uno Stato com'è l'Italia, formatasi per annessioni, una legge che fosse in vigore in una sola Provincia, per estenderla alle altre, convenisse discuterla articolo per articolo.

Vi domando se questa sarebbe opera conforme alle urgenti necessità del paese nostro.

Questo non è neppure il pensiero dell'onorevole Farina in quanto che egli diceva che, se fosse stato un articolo solo, egli avrebbe perfettamente consentito che non si discutesse il resto; il suo era un orrore per gli emendamenti.

Quindi io spero che il Senato vorrà consentire nella proposta fatta dall'Ufficio Centrale, la quale è perfettamente conforme alle vedute ed al desiderio del Ministero.

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Senatore Farina ha domandato la parola per un fatto personale; io gliel'accordo, ma a condizione che egli non rientri nella discussione e che sia unicamente a termini del Regolamento riferibile a un detto od un fatto che gli sieno stati erroneamente imputati da alcuno dei precedenti oratori.

Senatore Farina. Io non mi sono mai servito, per quanto ricordo, della parola spronare: essa è antiparlamentare, e quindi non l'ho usata.

Non ho nemmeno l'orrore che mi venne attribuito per gli emendamenti: io ho semplicemente ripugnanza a votare emendamenti ad una legge che si sostiene dal Ministero e che non è in discussione.

Senatore Ricci Alberto. Pregherei il signor Relatore di volerci dire se sarà permesso di fare osservazioni sugli articoli della legge, in fuori degli emendamenti.

Col metodo proposto dal signor Ministro, mi pare che si tende semplicemente a far evitare la lettura di tutti gli articoli della legge non modificati, e se poi questi articoli sono intangibili, allora è un'altra cosa.

Senatore Alfieri. È da sperare che per rispetto al Senato questo non si farà.

Senatore Di San Martino, Relatore. Come relatore dell'Ufficio Centrale ho dichiarato nella relazione scritta, e l'ho ripetuto poc'anzi, che e per consentimento del Ministero e per opinione unanime dell'Ufficio era lecito sicuramente ad ogni Senatore di fare qualsiasi nuova modificazione che non fosse proposta nè dal Ministero, nè dall'Ufficio Centrale.

Noi abbiamo ciò non ostante creduto conveniente di suggerire al Senato di restringere la sua discussione alla parte che fosse veramente creduta necessaria di discutere; perchè abbiamo tenuto per fermo che nessuno, per semplice piacere di discutere, verrebbe a fare discussioni.

Senatore Ricci. Non è per desiderio di semplice discussione, è per dilucidare il principio, se effettivamente la legge sia esclusa dalla discussione.

Che vi possa essere un metodo di discussione più semplice, lo credo; ma desidero sapere se la legge sostanzialmente è anch'essa posta in discussione: e se è posta, allora, secondo l'articolo dello Statuto, dovrebbe essere votata articolo per articolo.

Ministro dell'Interno. Ho già detto ripetutamente, ed è stato ripetuto da molti altri, che oggi non si presenta la legge di pubblica sicurezza.

Quale sarebbe stato il metodo da seguirsi se si fosse voluto far quello che gli onorevoli Senatori desiderano? Sarebbe stato di presentare un progetto nuovo di pubblica sicurezza.

Invece si è creduto più semplice e più spiccio il proporre l'estensione della legge di pubblica sicurezza a tutte le provincie del Regno.

E si noti questa circostanza: in alcune provincie, meno la Toscana, questa legge è già estesa.

Ora adunque si tratta, come ha detto benissimo il

Senatore Galvagno, di modificare la legge del 59 e di estenderla così modificata a tutto il Regno. Evidentemente il risultato pratico sarà maggiore o minore secondo che le modificazioni proposte conseguiranno più o meno il consentimento della maggioranza dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento; se queste poi fossero così incomplete che la maggior parte dei Senatori avesse da fare un emendamento sopra ognuno degli altri articoli non emendati della legge del 1859, allora egli è chiaro che il nostro metodo non avrebbe avuto il risultato che ne speriamo.

Ma, Signori, nel Governi parlamentari è naturale che si faccia sempre assegnamento sopra lo spirito di conciliazione, dal quale ben sappiamo che tutti i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento sono animati; e vuoi fare anche talvolta sacrificio di qualche opinione di lieve importanza al desiderio che tutti sentiamo di unificare prontamente la legislazione dello Stato.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri che la aveva domandata prima.

Senatore **Alfieri**. Io vi rinuncio. Parmi che la cosa sia abbastanza chiara.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo Gio.** L'on. Senatore De Foresta ha citata la legge sulle privative industriali già da noi votata e testè ritornata al Senato dalla Camera dei Deputati, dicendo che io devo ben conoscerla per aver appartenuto all'Ufficio Centrale. Io gli farò osservare a mia volta che non c'è analogia fra le due leggi, in quanto che la presente è di natura troppo diversa. Inoltre di quella non fu neppure stampato il testo e non ne furono messi in discussione gli articoli, poichè gli articoli aggiunti erano affatto transitori e riguardavano l'estensione alle altre provincie di quei privilegi che in alcune si sono già ottenuti.

Quindi, a mio avviso, l'argomento da lui posto innanzi non calzerebbe.

Presidente. Metto ai voti la mozione d'ordine del Senatore Farina, consistente in che si discuta articolo per articolo la legge di pubblica sicurezza.

Chi approva questa mozione d'ordine, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Prima di interrogare il Senato se vuol chiudere la discussione generale, pregherei il signor Ministro di dirmi se intende che la discussione proceda sul progetto dell'Ufficio Centrale, o se vuole che segua sul progetto da lui presentato.

Ministro dell'interno. Io consento che proceda sul progetto dell'Ufficio Centrale, giacchè quasi nella totalità io consento perfettamente nelle arretrate modificazioni riconoscendole molto migliorative del progetto del Ministero.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

I. (Articolo aggiunto.)

« È estesa a tutto il Regno la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza emendata in conformità degli articoli seguenti: il suo testo così riformato sarà pubblicato insieme alla presente. »

« Verrà pubblicata ed avrà vigore in Toscana la Sezione I, Capo III, Titolo II del Codice penale italiano. »

(Approvato.)

II. (Articolo aggiunto.)

« Nel nuovo testo da pubblicarsi, le parole *Prefetto* e *Sotto-Prefetto* saranno sostituite dove negli antichi testi della legge 13 novembre 1859 trovansi *Governatore* e *Intendente*. »

« Sotto la denominazione di *Sindaci* e di *Giudici di mandamento* si intendono compresi per gli effetti di questa legge i *Gonfalonieri* e i *Pretori*. »

(Approvato.)

III. (Articolo aggiunto.)

« L'amministrazione di pubblica sicurezza è, sotto la dipendenza del Ministro dell'interno, esercitata per ordine gerarchico dai *Prefetti*, dai *Sotto-Prefetti* o dai *questori*, dagli *ispettori*, dai *delegati* ed applicati di pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

IV. (Articolo 2 della legge 1859.)

« Nelle città capoluogo di provincia delle quali la popolazione concentrata superi 60m. abitanti sono stabiliti uffizi di questura. »

« Il Questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori di sezione. I questori ed ispettori di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge. »

(Approvato.)

V. (Art. 3.)

« Presso gli uffizi di Prefettura, di Sotto-Prefettura e di Questura, vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in varii punti della circoscrizione. »

Senatore **Capriolo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Capriolo.

Senatore **Capriolo**. Per me non so vedere troppa ragione della modificazione che con questo articolo si proporrebbe.

Coll'articolo 3 della vigente legge 13 novembre 1859 si sono creati i delegati mandamentali, ma nel tempo istesso nell'articolo medesimo si è dichiarato non essere necessario che per ciascun mandamento vi fosse un delegato, si dispone invece che un solo delegato possa esercitare l'ufficio suo per più mandamenti, a seconda delle esigenze delle rispettive località, come sarebbero riconosciute e determinate dal potere esecutivo.

Coll'attuale modificazione, i delegati mandamentali sono soppressi, ma viene nell'istesso tempo dichiarato che vi saranno delegati di pubblica sicurezza, una parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione, e così i delegati mandamentali sono diventati delegati di pubblica sicurezza, che saranno ripartiti in vari punti della circoscrizione.

In conclusione sarà sempre un delegato che veglierà alla pubblica sicurezza nel mandamento; ma non vuole l'Ufficio Centrale che sia un delegato *mandamentale* che compia quest'ufficio, si bene un altro delegato che trovi presso un ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura.

Se non si trattasse che di una modificazione *superflua*, non sarebbe neanche opportuno di far perdere un tempo che pel Senato è prezioso, ma io credo invece che da questa modificazione possano derivare conseguenze dannose.

E prima di tutto io prego il Senato di osservare che nella tabella n. 1 annessa all'attuale legge di pubblica sicurezza, è statuito che i delegati mandamentali di prima classe abbiano lo stipendio di L. 1,500, e quei di seconda classe di L. 1,200, mentre invece i delegati presso gli uffici di circondario hanno lo stipendio di L. 2,500 se di prima, e di L. 2,000 se di seconda classe.

Ora che cosa intende fare colla presentata modificazione l'Ufficio Centrale?

Intende scambiare i delegati mandamentali con delegati di pubblica sicurezza presso gli uffici di circondario, ed intende così assegnare stipendi maggiori, di pagare cioè i delegati con L. 2,500 a vece di L. 1,500 come si pagano oggidì?

Se fosse così, io non credo si possa giovare gran fatto alla finanza, mentre non si fa fare un passo di più alla pubblica sicurezza.

Abbiamo inoltre quest'altro fatto, che cioè vi saranno due categorie d'impiegati, una delle quali sarà strana assai, cioè la categoria degli impiegati che hanno un ufficio determinato e lo esercitano, e l'altra degli impiegati che saranno nominati e retribuiti, e tuttavia saranno appena in aspettativa di ufficio, dal che non si può sfuggire, dal momento che con questa modificazione è detto che parte dei delegati di pubblica sicurezza presso

gli uffici di Prefettura o Sotto-Prefettura e Questura sarà ripartita in vari punti della circoscrizione.

O nei capiluoghi di Prefettura, Sotto-Prefettura e Circondario non si nominano che gli impiegati indispensabili all'esercizio dell'ufficio di quel luogo centrale, ed allora non vi sarà modo di prendere una parte di costoro per ripartirli nei vari punti della circoscrizione; oppure nell'intendimento di compiere a questa esigenza della nuova legge viensi alla nomina di un numero di impiegati di molto eccedente al bisogno, ed allora la parte eccedente riscuoterà bensì lo stipendio, ma si starà intanto inoperosa per aspettare che in qualche località della circoscrizione si possa aver d'uopo dell'opera sua.

Spero che questi due inconvenienti e massime la dimostrata *superfluità* della modificazione indurranno l'Ufficio Centrale a recedere dal suo intendimento e a lasciare che sussista l'articolo attuale della legge di pubblica sicurezza.

Per me vorrei che si mantenesse l'attuale articolo della legge di pubblica sicurezza, perchè credo che non possa volersi al giorno d'oggi che la polizia sia esercitata dai sindaci come pur vorrebbe l'Ufficio Centrale.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. Io suppongo che l'onorevole Senatore non abbia letto la relazione dell'Ufficio Centrale, perocchè se l'avesse letta, avrebbe appunto veduto che l'Ufficio riconosce nel modo il più ampio ed il più esplicito che non è possibile nell'attuale condizione del popolo italiano, nello stato della sua educazione politica, affidare ai sindaci in modo generale la polizia.

Senatore **Capriolo**. Non ho ancora parlato di ciò.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. Nell'ultima parte del suo discorso ha detto appunto che l'Ufficio proponeva di dare la polizia ai sindaci. L'Ufficio ha detto che secondo il suo modo di vedere, sarebbe molto desiderabile che si potesse ciò fare, perchè quanto più uno Stato liberale, un paese parlamentare si incamminerà verso la restrizione degli uffici pagati per adottare il sistema degli uffici gratuiti, quando però lo possa fare effettivamente senza pericolo per la cosa pubblica, e senza che vi sia nessun dubbio che gli uffici ne scapitino, certamente si avranno notevoli benefici. L'Ufficio Centrale ha però detto essere sua opinione che per ora una delle cose dalle quali bisognasse assolutamente guardarsi, erano le utopie, ed ha collocato per ora fra queste la concessione della polizia ai sindaci, generalmente parlando; non si è dissimulato che questa polizia era stata data ai sindaci sotto l'impero francese, ed era stata anche assai bene esercitata; non si è dissimulato che era data ai sindaci sotto il governo assoluto di Casa Savoia, e che i sindaci l'esercitavano anche allora assai

lodevolmente, e quindi ha mostrato sperare che mediante un'iniziativa energica per parte del Governo, non debba essere tanto lontana l'epoca nella quale in Italia si potrà fare questa trasformazione, ma intanto non l'ha proposta.

Venendo ora alla questione sollevata dall'onorevole Senatore circa allo stabilimento di delegati mandamentali in modo uniforme per tutto lo Stato, comincerò, in quanto alla necessità di questa istituzione, dall'osservare che l'istesso Ministero che aveva promulgata la legge del 1859, in fatto non l'ha applicata, che gran parte dei mandamenti non ebbero i delegati mandamentali perchè si riconobbe che in quei mandamenti lo stato d'istruzione, lo stato di educazione politica dei sindaci era sufficiente per non averne bisogno, ed a noi è sembrato che il sistema adottato dal Ministero tendesse a dare legalità perfetta a quello che non ostante la pubblicazione della legge del 1859 era un fatto positivo, che tendesse a dare legalità perfetta al doppio sistema di mettere i delegati dove sono necessari e non metterli dove non lo sono.

Che cosa ha detto il Ministero? Ha detto: i delegati saranno a disposizione dei Prefetti e Sotto-Prefetti, e questi li metteranno dove è necessario.

Questa è la teoria spiegata dalla legge: io domando se questa teoria non è quella appunto che fu osservata dopo la pubblicazione in queste provincie della legge del 1859? Se pertanto la teoria era buona qui per parte di coloro che avevano fatto la legge, non vedo perchè non possa esser buona generalmente anche ora.

Le osservazioni dell'onorevole preopinante hanno una importanza in una cosa sola, ed è nella necessità di fare una lievissima modificazione alla tabella, tabella che non era unita al primo schema della legge redatto dal Ministero dopo le aggiunte al progetto presentato al Senato, e che per la stessa dimenticanza non si è unita al progetto che è ora in discussione.

Questa tabella parla di delegati centrali, di delegati presso gli uffici di circondario, e di delegati mandamentali. Bisogna sopprimere le parole centrali e mandamentali, perchè queste non sono necessarie. Non ci sono più nè delegati centrali, nè delegati mandamentali: sono tutti delegati a disposizione; e di questo parleremo quando saremo alla fine della legge, perchè è allora soltanto che sarà opportuno parlarne, come l'Ufficio si era già inteso, di fare una proposta al Senato a questo riguardo per correggere la dimenticanza in cui era incorso.

Presidente. Ella ha anticipato sulla discussione posteriore.

Senatore Di San Martino, Relatore. Ho anticipato sulla proposta che si farà allora per dare una spiegazione al preopinante, col quale del resto io mi accordo in un'altra serie di idee, nella quale riconosco che ha ragione, cioè sulla necessità che nella legge dei bilanci siano determinati per numero i delegati di 1^a e 2^a classe, acciocchè non nasca quel dubbio che avrebbe potuto

nascere, che tutti i delegati dovessero avere una paga superiore; cosa che non era nè nell'intendimento del Ministero, nè in quello dell'Ufficio Centrale.

Io ritengo pertanto che con queste spiegazioni i desideri dell'onorevole preopinante debbono essere sufficientemente appagati.

Senatore Capriolo. L'onorevole signor Relatore crede di poter dubitare che io abbia letta la relazione, perchè ho accennato ai sindaci, e non ho tenuto conto dell'osservazione che nel suo rapporto egli ebbe a fare intorno ai sindaci per l'esercizio della pubblica sicurezza.

Ma l'onorevole Relatore deve avvertire che io mi sono assolutamente astenuto di entrare in questa questione, perchè di essa è solo cenno nel successivo articolo 5, e mi riservava di farne parola quando esso sarebbe venuto in discussione.

In quanto alle osservazioni che ho addotte riguardo a questa modificazione quinta, mi è grato di avere già prodotto un utile effetto, quello cioè di far correggere la tabella annessa alla legge, perchè non facendolo sarebbero derivate conseguenze assai gravi per le nostre finanze.

Ma non per questo io credo che il signor Relatore abbia risposto a tutte le mie osservazioni. Egli per precipuo argomento adduce che sta bene di sopprimere i delegati mandamentali a motivo che lo stesso Ministero il quale fece la legge non ebbe ad applicarla intieramente a loro riguardo.

Prego il signor Relatore di avvertire che la legge fu fatta il 13 novembre 1859, ed il Ministero è uscito d'ufficio il 18 o 20 gennaio 1860; non aveva modo nè tempo per conseguenza di applicare la legge.

Del resto nello stesso articolo è detto che un solo delegato può bastare per più mandamenti; ed è questo il mio argomento principale per dire affatto *superflua* la modificazione che si vuole ora introdurre.

Ed in vero che cosa si fa con questa modificazione? Con questa modificazione si riserva al Governo di mandare nelle varie località di una circoscrizione, cioè nei mandamenti, dei delegati di pubblica sicurezza.

Ma buon Dio, a qual pro si tolgono ora i delegati mandamentali per mandare poi ad esercitarne gli uffici altri delegati di pubblica sicurezza, colla sola differenza che per costoro si sopprime la qualificazione di mandamentali?

A qual pro soprattutto che lasciando i delegati mandamentali possiamo facilmente determinarne il numero in una pianta; invece, preudendo ad arbitrio questi delegati delle Prefetture, non possiamo prevedere sin dove si andrà. È vero, il limite sarà definito dal bilancio; ma il bilancio è mutabile ogni anno, epperò non dà la stessa guarentigia di una pianta regolare.

Ma ho fatto un'altra osservazione, a cui non rispose l'onorevole Relatore; osservai che per provvedere all'esecuzione di questo articolo deve il Ministro togliere

parte de' delegati di pubblica sicurezza che sono presso gli uffici di Prefettura e Sotto-Prefettura per ripartirli nei vari punti della circoscrizione; ma per portare una parte dei delegati di pubblica sicurezza in questi punti è necessario che in ciascun capo-luogo vi sia un numero eccedente di delegati, perchè se il loro numero è indispensabile per esercitare la pubblica sicurezza in quelle località centrali, non se ne può prendere una parte per mandarla nei vari punti della circoscrizione; che se si nomina un numero di delegati eccedente per le esigenze eventuali di quelle località che saranno giudicate bisognevoli di un delegato, abbiamo una parte di impiegati che intanto hanno nulla a fare, che insomma sono in aspettativa di ufficio, ma che però hanno la loro nomina e sono retribuiti.

Questo è un vizio capitale di questa modificazione per cui sarebbe molto meglio lasciar sussistere l'articolo 3.º della vigente legge, perchè lo ripeto in esso è fatta facoltà al signor Ministro di nominare delegati mandamentali dove e nel numero che gli torna meglio senza venire nella necessità di aggiungere ai capi-luoghi delegati più di quanto occorra, cioè, come dissi, in aspettativa d'ufficio.

Per ciò riservandomi all'uso di parlare dei Sindaci per dimostrare al signor Relatore che ho letto la sua relazione rinnovo la mia istanza perchè non sia accettata la modificazione e sia mantenuto invece l'articolo della vigente legge 13 novembre 1859.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io riconosco coll'onorevole Senatore Capriolo che non vi è differenza sostanziale nelle due redazioni per ciò che riguarda la pratica applicabilità della misura; ma per altro osservo che la esperienza ha dimostrato come la disposizione dell'emendamento consentita dall'Ufficio Centrale risponda molto meglio alla verità.

L'articolo 3º della legge dispone esattamente come l'emendamento, che negli uffici di Prefettura, di Sotto Prefettura e di questura vi saranno applicati o delegati di pubblica sicurezza senza indicare quanti debbano essere, quindi quel rischio dell'imtemperanza ministeriale a cui alludeva l'onorevole Capriolo....

Senatore Capriolo. Si faccia la pianta....

Ministro dell'Interno. Questa pianta si farà.

Il signor Senatore Di San Martino ha già detto a questo proposito che fu un'ommissione tanto del Ministero quanto dell'Ufficio Centrale alla quale conviene riparare; nel detto articolo 3º si soggiunge che nei mandamenti vi sarà un delegato di pubblica sicurezza; questo alinea sembrava indicare che in tutti i mandamenti del Regno ci fosse un delegato di pubblica sicurezza come in tutti i comuni c'è un sindaco.

Se questa disposizione avesse dovuto applicarsi, il bilancio del Ministero dell'Interno si sarebbe trovato di molto aggravato; nell'altro alinea si dice poi: potranno però più mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione

di un solo delegato; questa pareva essere l'eccezione, mentre invece nel fatto è stata la regola.

Imperocchè ripeto, se noi non vogliamo aggravare di troppo il bilancio aumentando il personale già troppo numeroso e che trova immensa difficoltà ad essere reclutato nelle condizioni attuali della educazione pubblica in Italia, se non vogliamo in conseguenza accrescere gli inconvenienti gravi che sono lamentati in questa parte del pubblico servizio, è evidente che dovremo fare di tutto perchè queste riunioni di mandamenti si facciano il più possibile, e dovrebbero a tutto rigore essere fatte nell'atto in cui si nomina il delegato. Bisognerebbe che ci fosse prima una disposizione per la quale fossero fatte delle circoscrizioni delegatizie direi quasi. Ora, questo nella pratica non si fa, e nella pratica la disposizione dell'emendamento è quella che è costantemente applicata e che dovrebbe esserlo ancora necessariamente per un certo tempo, se noi vorremo provvedere da un lato alla necessità della pubblica sicurezza e dall'altro alle finanze dello Stato, cioè alla maggior possibile economia.

Signori, egli è evidente che se oggi nonostante il piccolo numero di delegati di pubblica sicurezza, abbiamo potuto provvedere, non dirò bene, ma in modo migliore a questo servizio in alcune provincie dove di questi ufficiali è maggiore la necessità, egli è stato perchè appunto abbiamo resi mobili, direi quasi, questi delegati, perchè abbiamo reso molto variabile a seconda della necessità l'applicazione di questa disposizione dell'articolo 3º, laonde è accaduto che mentre nelle provincie settentrionali del regno si è grandemente diminuito il numero dei mandamenti che sono provvisti di delegati perchè in alcune di queste provincie i sindaci possono abbastanza provvedere al bisogno, e quindi l'ufficio del delegato può essere maggiormente esteso quanto alla sua circoscrizione, invece vi sono delle provincie nelle quali è stato necessario quasi di applicarne due per ogni mandamento od almeno uno.

Le condizioni dei mandamenti sono necessariamente diversissime nelle condizioni attuali del regno, diversissime in quanto a popolazione e quanto a condizione di pubblica sicurezza e quanto a condizioni economiche. Come diceva poc'anzi, io prego il Senato ad avvertire bene queste circostanze: queste condizioni non sono permanenti, come p. e. in una provincia che stia presso la frontiera o che sia vicina ad un gran centro di popolazione, niente affatto; in alcune provincie variano da un momento all'altro per condizioni politiche o sociali od economiche in cui si trovano quelle popolazioni, laonde invece di avere come si hanno adesso dei delegati nei vari mandamenti che siano veri delegati mandamentali e di mettere una regola che non è osservata ed anzi forma eccezione cioè che nei mandamenti vi abbia un delegato di pubblica sicurezza, invece di fare riunioni di vari mandamenti in una circoscrizione delegatizia, le quali si fanno difatti, ma che non sono precedute generalmente da quelle dispo-

sizioni da cui dovrebbero essere a tutto rigore, preedute, si viene in fatto ad adottare le disposizioni dell'art. 3.º della legge attuale. E con questo 1.º alinea convenientemente esplicito come lo è nell'emendamento si dà al Ministero una facoltà la quale ha una remora nella legge del bilancio e nella pianta che sarà messa in fondo alla legge, come benissimo osservava l'onorevole Relatore. Questa potrà sempre essere sindacata dal Parlamento nella discussione dei bilanci, ma permetterà che la disposizione della legge sia una verità e che possa essere eseguita in modo corrispondente alle necessità del pubblico servizio. Di più osserverò che questo è certo un avviamento alla realizzazione di quel desiderio che nelle condizioni attuali credo un'utopia per la massima parte delle provincie (che non la è fortunatamente per tutte) ma che desidero grandemente cessi di essere un'utopia, imperciocchè cesserà di essere un'utopia quando l'educazione politica degli italiani sarà condotta a quel punto cui dobbiamo desiderare che giunga sollecitamente.

Senatore **DI SAN MARTINO, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **DI SAN MARTINO, Relatore.** L'insistenza del Senatore Capriolo tende ad ottenere che sia in tutto lo Stato quell'organizzazione completa per cui ogni parte di territorio abbia uno specialmente incaricato dal Governo di esercitare la polizia. Questo era l'intendimento della legge del 1859 che diceva: *Nei mandamenti vi è un delegato di pubblica sicurezza; potranno però più mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione di un solo delegato.* Sotto l'impero di questa legge, non vi avrebbe dovuto essere nessun mandamento che, o con commissarii proprii, o con commissarii estendenti la loro giurisdizione a più mandamenti, fosse senza delegato.

Ciò ch'io accennai poc'anzi si è che molti mandamenti non sono aggregati, nè lo furono mai e che invece dei delegati, la polizia fu sempre fatta dal Sindaco che corrisponde direttamente coi Prefetti e Sotto-Prefetti. Potrò citare infiniti esempi.

La nuova redazione del Ministero a che cosa adunque provvede? Provvede, a nostro avviso, a minorare le spese che si sarebbero fatte se si fosse data a questa legge tutta quell'applicazione che non le si è mai data; se si fosse data applicazione alla legge del 1859, certo le spese sarebbero accresciute di molto, e non era necessario il farle, noi poi eravamo convinti di questa verità, che non fosse necessario fare quest'estensione.

Abbiamo lungamente parlato nell'Ufficio Centrale dei metodi che si potevano adottare, ed ho dovuto riferire all'Ufficio le esperienze fatte, mentre ebbi la direzione superiore della sicurezza pubblica di queste antiche provincie dello Stato e mi ricordo che allora non in tutte le parti dello Stato i sindaci potevano compiere con regolarità il servizio, ma piuttosto che venire a proporre l'istituzione di delegati mandamentali, che assog-

gettavano queste provincie a spese di grande importanza, abbiamo voluto fare l'esperimento di aggiungere un solo delegato di circondario che fosse incaricato di porgere i punti principali, di mettersi in comunicazione con i principali cittadini, di formare le note dei malviventi, darle ai giudici, verificare in una seconda visita l'esito che avessero avuto queste note, e con questo sistema molto economico noi eravamo giunti ad avere nelle provincie dove si era fatta questa visita stati perfetti di tutti i malviventi per categorie, consegnati ai giudici con tutte le indicazioni dei modi con cui si erano potute raccogliere.

Ora, un sistema che liberava il paese da un triste spettacolo, come quello di avere in ogni mandamento impiegati che hanno poco da fare, era gradito al paese.

Quindi l'Ufficio Centrale, vedendo nella proposta del Ministero qualche cosa che si incamminava verso questo sistema, perchè raggiungeva il doppio scopo di disturbar meno i cittadini e di farli pagar meno, cosa importantissima specialmente in questi momenti, non può a meno di insistere perchè sia adottata la redazione proposta dal Ministero.

Presidente. Rileggo l'art. 5 per metterlo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

VI. (Art. 4.)

« Nel comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le attribuzioni sotto la direzione delle predette autorità. »

(Approvato.)

VI bis. (Art. 5 della legge 1859.)

« La nomina di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del Ministro dell'Interno. »

« La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al Prefetto. »

(Approvato.)

VII. (Art. 133.)

« Sono agenti di pubblica sicurezza i Carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri. »

« Il Ministro dell'Interno d'accordo con quelli delle Finanze e dei Lavori Pubblici può anche per speciali servizi attribuire la qualità d'agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento. »

« I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli

ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale. »

(Approvato.)

VII bis.

« I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

» Queste guardie dovranno essere approvate dal Prefetto ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali.

» Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria. »

(Approvato.)

VIII. (Art. 6)

« Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente.

» Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono esandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distenderne verbali, i quali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno esser prodotti e far fede in giudizio della seguita convenzione. »

Senatore **Giovanola**. Intendo chiedere una semplice spiegazione. Bramerei conoscere cosa s'intenda dire colla parola *a richiesta delle parti*, se cioè basti la richiesta di una parte sola, ovvero occorra quella di entrambe.

Il motivo che mi muove a questa interpellanza si è che si è veduto qualche volta, massime nei paesi piccoli, che taluno essendo venuto a lamentarsi presso il delegato, questi di propria autorità mandò chiamare la contro-parte sostituendo così l'autorità propria a quella del giudice.

Questa facilità nei delegati ha dato luogo a conflitti fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative, epperò desidererei che fosse ben chiarito, se s'intende che sia necessaria la richiesta d'ambe le parti, ovvero basti la richiesta di una parte sola perchè si faccia luogo alla composizione.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. L'on. Senatore Giovanola ha potuto vedere in fine del progetto, che l'Ufficio Centrale ha creduto di proporre al Senato di lasciare in disparte le nuove disposizioni che erano proposte, per dare agli ufficiali di pubblica sicurezza il diritto di far venire nel loro ufficio i privati cittadini.

Soppresso quel diritto, ne viene di necessaria conseguenza, che se non si ottiene la libera e volontaria

annuenza delle due parti a comparire nell'ufficio, non si possa obbligare nessuno.

Ministro dell'Interno. Chiedo la parola unicamente per osservare che i motivi accennati dall'onorevole Senatore Giovanola sono appunto quelli che hanno indotto il Ministero a proporre gli emendamenti sostanziali, che con quest'articolo sono introdotti nell'art. 7.

Presidente. Porrò ai voti l'art. 8.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

IX. (Art. 135, 137, 138, 139.)

« Prendono sede infine del Capo II gli articoli 135, 137, 138 della legge 13 novembre 1859 e l'articolo 139 della medesima redatto come appresso:

» La forza armata che proceda a qualunque arresto od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'autorità competente non venga alterato lo stato della località, non ommessi però i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

» L'arrestato dovrà essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero all'autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura.

» Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà sempre entro le 24 ore esser rimesso all'autorità giudiziaria. »

Ritiene il Senato che la prima parte è una parte solamente indicativa, e che il dispositivo comincia coll'alea *La forza* ecc.

Se non si domanda la parola, ritenuta l'avvertenza, porrò ai voti l'art. 9.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

IX bis. (Art. 12.)

« Gli ufficiali di sicurezza pubblica possono essere sospesi dal Prefetto, coll'obbligo di immediatamente riferirne al Ministro, il quale determinerà la durata della sospensione, senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi. »

(Approvato.)

IX ter. (Art. 16.)

« In occasione di fiere, feste, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo però dello straordinario concorso. »

(Approvato.)

IX *quater*. (Art. 17.)

« Il permesso ordinario dura un anno, e s' intende rinnovato d'anno in anno se l'autorità politica del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione. »

Senatore **Di Castagnetto**. Io desidererei sapere che cosa significino le parole *Il permesso ordinario dura un anno*; i permessi durano d'anno in anno, e si concedono per esercire qualche arte, qualche albergo o simile.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Mi pare che quest'articolo rimanga isolato.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Se l'onorevole Senatore **Di Castagnetto** ha fatto attenzione, vicino all'indicazione art. 9 *quater* vi è annotato l'art. 17 della legge antica, cosicchè leggendo quest' articolo si vede immediatamente che il permesso al quale si riferisce è il permesso di aprire alberghi, osterie, caffè ed altri simili stabilimenti.

Senatore **Di Castagnetto**. L'istesso riflesso aveva già fatto in ordine all'art. 9 *ter*, nel quale ho visto che v'era una lacuna; come egual lacuna parmi di vedere nell'art. 9 *quater*. Era questo il motivo per cui io desideravo che si votasse una legge completa e che la si votasse articolo per articolo giacchè diversamente non sapremo più cosa facciamo. Io lo ripeto, ritengo che la legge sia savissima, e non vi faccio opposizione, anzi desidero che sia votata, ma in pari tempo desidero che la discussione e la votazione si raggiri sopra una legge completa.

Presidente. Scusi signor Senatore, ma sulle sue osservazioni ha già pronunziato il Senato quando decise sulla mozione d'ordine del signor Senatore Farina.

Ministro dell' Interno. Io non potrei sulla questione di metodo far altro che riferirmi a quanto ha savamente osservato l'onorevole signor Presidente, in conseguenza non seguirò il signor preopinante sopra questo terreno: siccome però non vorrei che si potesse dire che fosse stata votata qualunque siasi disposizione di questa legge senza che qualcheduno avesse ben presente tutta l'economia di quella parte della legge, mi permetterò di ricordare all'onorevole signor Senatore che adesso si tratta di discutere le modificazioni a due articoli del capo relativo « alla vigilanza sugli alberghi, osterie, caffè ed altri simili stabilimenti, » nel quale ci sono gli articoli 14 e 15 che parlano del modo di avere le licenze per queste osterie ed alberghi, quindi negli articoli 16 e 17 che sono appunto modificati cogli articoli 9 *ter* e *quater*, si parla dei permessi speciali che vengono dati nelle circostanze ivi appunto

notate. Quindi le modificazioni introdotte ad altro non tendono che a rendere meno fiscale e meno vessatoria l'azione dell'autorità governativa, senza diminuire punto l'efficacia dei provvedimenti che con quest'articolo vengono approvati.

Presidente. Metto ai voti l'art. 9 *quater*.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

X. (Art. 23.)

« In questi stabilimenti e nell'attiguo alloggio dello esercente sarà sempre facoltativo agli ufficiali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni. »

(Approvato.)

XI. (Art. 26.)

« Nessuno potrà esercitare l'industria di affittare camere ed appartamenti inobliati, od altrimenti amministrare presso di sé alloggio per mercede per un tempo qualunque minore di un trimestre, senza farne la dichiarazione in iscritto all'autorità politica locale, che acconsentendovi apporrà il suo visto alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente. »

(Approvato.)

XI bis.

« Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le persone contemplate nell'articolo precedente devono entro 24 ore denunziare all'ufficio locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco conforme al modulo determinato con regolamento. »

(Approvato.)

CAPO IV. — Denunzie di operai, forestieri ed altri.

XII. (Art. 28.)

« Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, o a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento.

» In questo libretto dovranno essere iscritti dal giorno nel quale sarà rilasciato in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio e del domestico. »

(Approvato.)

Verrebbe ora l'articolo 13, ma essendo questo stato soppresso dall'Ufficio Centrale, e trattandosi di legge di iniziativa in Senato, non è il caso, a termini del nostro

regolamento, di provocare sul medesimo alcun voto, e leggerò il successivo articolo che colla soppressione di questo diventa pur 13.

XIII. (*Articolo aggiunto.*)

« È vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio o al lavoro soldati italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva. »

(Approvato.)

XIV.

« L'autorità locale di sicurezza pubblica, in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporanee non soggette al visto.

» Tali concessioni

» 1. Sono soltanto valide nel territorio del comune;

» 2. Non possono eccedere il termine di giorni otto. »

(Approvato.)

XV. (*Articolo aggiunto.*)

« Nessuno degli esercenti professioni o negozi ambulanti potrà tenere presso di sé individui minori di anni

18 a meno che giustifichi avere ottenuto il consenso scritto di chi eserciti su di essi la patria potestà, vidimato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

» Quando e finché questa giustificazione non venga fatta, questi minori saranno restituiti ai loro genitori o tutori, o ricoverati in conformità del disposto dell'articolo XXXIII (86).

» Nonostante la prova di questo consenso e di qualsiasi patto, è data facoltà all'autorità di sicurezza pubblica di separare i minori medesimi dagli esercenti suddetti cui siano stati consegnati, quando l'autorità medesima riconosca che costoro li sottopongono a mali trattamenti o che abusino delle loro persone, ed ove non vi sia altro mezzo di provvedere ai loro bisogni li rimanderanno ai parenti o tutori. »

(Approvato.)

Sono le ore tre e mezzo, ed in conformità della deliberazione presa ieri dal Senato di mandare una deputazione per assistere alla sepoltura del compianto nostro Collega il barone Plana, leverò la seduta, ed il Senato s'intenderà convocato a domani alle ore 2 per la continuazione della presente discussione e di quella del successivo progetto di legge che è pure portato all'ordine del giorno.

L'adunanza è sciolta (ore 3 1/2).